

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 33

Adunanza 11 settembre 2007

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI SCALENGHE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. (D.C.C N. 36 DEL 26/06/2007) - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 1004 – 943819/2007

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: SERGIO BISACCA, FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, PATRIZIA BUGNANO, CINZIA CONDELLO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA, GIORGIO GIANI, SALVATORE RAO e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Giani.

Premesso che per il Comune di Scalenghe

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato con Deliberazione G. R. n. 060-480 del 01/10/1985 e successivamente modificato con una Variante strutturale, approvata con Deliberazione G. R. n. 068-35838 del 20/06/1994;
- ha approvato, con D.C.C. n. 2 del 19/01/2005 e n. 63 del 26/10/2005, due varianti parziali, ai sensi del settimo comma della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 36 del 26/06/2007, il Progetto Preliminare di una Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che ha trasmesso alla Provincia, in data 17/08/2007 (*Prat. n. 86-2007*) per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 2.406 abitanti nel 1971, 2.564 abitanti nel 1981, 2.740 abitanti nel 1991 e 3.072 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un trend demografico positivo nell'ultimo decennio;

- superficie territoriale di 3.168 ettari in pianura; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli si segnala che 268 ettari rientrano nella *Classe I^a* (pari a circa l'8% della superficie comunale) e 1.291 ettari nella *Classe II^a* (pari a circa il 41% della superficie comunale).
- risulta compreso nel *Circondario du Pinerolo*, sub-ambito "*Area di Vigone*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- sistema produttivo: appartiene all'ambito produttivo marginale denominato "*Bacino di Vigone*";
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- è individuato dal P.T.C. come "*Centro Storico di media rilevanza*";
- fa parte del *Patto Territoriale del Pinerolese* (insieme ad altri 52 comuni, a 3 Comunità Montane, alla Provincia di Torino e a numerosi enti, consorzi ed associazioni) il cui Ente Promotore è la Città di Pinerolo ed il Soggetto Responsabile la Provincia di Torino;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
- è attraversato dalla ex S.S. n. 23 (ora di competenza regionale nel tratto tra Torino – Colle del Sestriere) e dalle Strada Provinciali n. 138, n. 139, n. 146 e n. 160;
- assetto idrogeologico del territorio:
- è interessato dalle acque pubbliche del Canale Ruera, del Rio Olona e del Rio Essa;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegata agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 36 del 26/06/2007 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- ◆ modifica dell'art. 34 – Aree destinate ad uso agricolo prevedendo la possibilità di realizzare su queste parti di territorio strutture per la trasformazione, lavorazione e vendita di prodotti agricoli derivanti dall'agricoltura e dall'allevamento, depositi per la commercializzazione di tali prodotti e depositi di legnami, nonché officine meccaniche per la riparazione di macchine ed attrezzature agricole;
- ◆ modifica dell'art. 40 – Aree di captazione acquedotto e la relativa tabella di sintesi vietando (per ragioni igienico - sanitarie connesse alla presenza dei pozzi d'acqua potabili gestiti da SMAT) in tali zone la costruzione di qualsiasi tipo di manufatto edilizio; l'unico soggetto che potrà realizzare manufatti su tale area sarà la stessa SMAT che in funzione delle proprie esigenze tecnologiche dovrà definire gli interventi necessari alle proprie attività di captazione delle acque tramite convenzione da sottoscrivere con il comune;
- ◆ modifica della tabella di sintesi relativa all'area RC9 (Area di completamento) e dell'area a servizi S15 (strettamente legata alla RC9) rivedendo la nota (2) sulla base delle nuove esigenze dell'Amministrazione Comunale e in particolare: eliminare il riferimento alla necessità di P.P.E.; eliminare la previsione di realizzare edifici pubblici; consentire all'operatore privato la possibilità di monetizzare le aree a servizi non dimesse; prevedere nel P.E.C. la canalizzazione per lo smaltimento delle acque da parte del soggetto privato che opererà sull'area come previsto dai progetti di messa in sicurezza approvati

dal Comune; prevedere nel PEC la viabilità di collegamento tra la via Rivette e la S.P. n. 139 (Via Torino) in asse con via Belmondo oltre a stabilire l'obbligo di realizzazione della viabilità stessa da parte del soggetto privato che opererà sull'area come previsto dai progetti di messa in sicurezza approvati dal comune;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 01/10/2007;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 03/09/2007;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale del Comune di Scalenghe, adottato con deliberazione del C.C. n. 36 del 26/06/2007, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;
2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Scalenghe la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva vota-

zione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta